

# Infoleg CR News

Direzione Processo Legislativo  
Silvia Bertini

Settore Studi  
Documentazione e  
Supporto Giuridico Legale  
Aurelia Jannelli



**InfolegCrpNews**

A cura di:  
Maria Morello,  
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:  
Simonetta Morreale

**21 APRILE 2015**



## SOMMARIO

<b>AMBIENTE</b>	<b>4</b>
<i>Nuove opere – valutazione impatto ambiente</i>	4
<i>Servizi Locali e Ambiente</i>	4
<i>Il clima cambia le città</i>	5
<b>BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA</b>	<b>5</b>
<i>Bilancio e contabilità</i>	5
<b>CONTRATTI</b>	<b>6</b>
<i>Contratti decentrati</i>	6
<i>Investimenti pubblici</i>	6
<b>DIRITTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>7</b>
<i>Qualità della normazione e relativi investimenti</i>	7
<b>DIRITTO COSTITUZIONALE</b>	<b>7</b>
<i>La forma di Governo in Italia</i>	7
<i>Sull'editoriale n. 1/2015 dell'Osservatorio delle fonti sono stati pubblicati i seguenti saggi:</i>	8
<b>IMMIGRAZIONE</b>	<b>8</b>
<i>L'Italia viola i diritti fondamentali dei migranti</i>	8
<b>INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>9</b>
<i>Politiche di digitalizzazione</i>	9
<i>Le equiparazioni delle posizioni economiche tra i comparti</i>	9
<i>La responsabilità amministrativa dei dirigenti</i>	10
<b>SANITA'</b>	<b>10</b>
<i>Esami radiologici</i>	10
<b>REGIONI</b>	<b>11</b>

<i>PDL n. 513 della Regione Veneto del 19 marzo 2015 "Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, alle ippovie, ed alla terapia con gli equidi, in particolare l'ippoterapia".</i>	<i>11</i>
<i>I servizi pubblici locali e le partecipate pubbliche</i>	<i>11</i>

## AMBIENTE

### Nuove opere – valutazione impatto ambiente

Nell'approfondimento intitolato "Il Ministero dell'ambiente fissa i criteri per la Valutazione di Impatto Ambientale", a cura di Paola Cosmai, avvocato, pubblicato sulla rivista online "Il Quotidiano per la P.A.", (14/03/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, nella Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 2015, n. 84, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 30 marzo 2015, con il quale sono state approvate le Linee guida per la verifica di Assoggettabilità e Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e le Province Autonome. Le medesime entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e troveranno applicazione per tutti i progetti per i quali l'iter è in corso al momento della predetta scadenza. Le suddette linee tendono ad integrare i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite in via generale, nell'Allegato IV alla parte Seconda del D. Lgs.

### Servizi Locali e Ambiente

Nel commento intitolato "Verde pubblico: rientra fra i servizi pubblici locali, ma è autonomo", a cura di Claudio Bovino, avvocato in Milano, consulente in tema di ambiente e di "e-privacy", pubblicato sulla rivista "Quotidiano per la P.A." (15/04/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, con la delibera n. 6 del 2015 il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico del Ministero dell'Ambiente ha definito che il verde pubblico, in ambito comunale, rientra fra i servizi pubblici locali, sebbene abbia caratteri peculiari ed autonomi rispetto agli altri. Detto Comitato esamina la nozione generale di servizio pubblico sotto il profilo normativo e giurisprudenziale. Per quanto concerne il primo aspetto, il primo riferimento è dato dall'art. 18, della L. 26 aprile 1990, n.86, in base al quale per pubblico servizio deve intendersi un'attività che pur essendo disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione si caratterizza

3 aprile 2006, n. 152, per le diverse categorie di progetti, individuandone di nuovi per assicurare un maggior livello di tutela ambientale in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, in adempimento alla Direttiva 2011/92/UE (c.d. Direttiva VIA) e l'art. 5, comma 1, lett. m).

In proposito si rammenta che, i parametri generali perseguiti dalla normativa nazionale per la fissazione delle soglie di assoggettabilità alla Via attengono, in base alla tipologia del progetto, a tre grandi categorie: - caratteristica del progetto, sotto il profilo dimensionale; - localizzazione del progetto, così da parametrarla alla reale conformazione dell'area territoriale in cui è destinato ad insistere; - caratteristica dell'impatto potenziale, rispetto, ad esempio, ad altre Nazioni o regioni limitrofe o comunque coinvolte nella realizzazione o gestione dell'opera.

Nel testo, l'autrice pone particolare attenzione alla caratteristica e localizzazione del progetto.

per la mancanza di poteri autoritari. Sotto il secondo aspetto, invece, il Comitato, richiama, fra le tante decisioni, la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI°, 5 aprile 2012, n. 2012, che ha individuato quattro caratteristiche precise di servizio pubblico. Su tali basi, il Comitato, afferma che il verde pubblico in ambito comunale rientra senz'altro fra i servizi pubblici atteso che: 1) – è rinvenibile una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l'obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione; 2) – anche nel caso del verde pubblico lo svolgimento delle attività di servizio pubblico hanno il carattere della doverosità (Cass. Civ. Sez. Unite, Ord., 27 maggio 2009, n. 12252); 3) – le attività di servizio pubblico possono presentare un carattere economico e produttivo; 4) – le utilità da esse derivanti sono dirette a vantaggio di una collettività, più o meno

ampia, di terzi beneficiari (rientrando il verde pubblico fra i servizi indivisibili).

Il Comitato, pertanto, nel rispondere al quesito posto da un Comune, afferma che, sotto il profilo giuridico ed operativo il verde pubblico è gestione di un servizio pubblico locale autonomo rispetto agli altri, ivi incluso il servizio rifiuti e gli altri servizi di igiene urbana.

### **Il clima cambia le città**

Si informa che in data 13 aprile 2015 è stato presentato a Roma un Convegno, a cui hanno partecipato alcuni politici ed esperti geologi, urbanisti, ricercatori ed esperti di clima, in occasione del quale, è stato presentato il libro "Il clima cambia le città", a cura di Legambiente e Università IUAV di Venezia.

Dal contesto emerge che i cambiamenti climatici in atto richiedono forme di risposta nuove alle emergenze e ai pericoli che investono le nostre città. Inoltre devono essere previste nuove forme di pianificazione e di gestione delle aree urbane, per permettere ai cittadini di vivere in sicurezza.

Secondo gli esperti dell'IPCC (Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento) saranno proprio le aree urbane a pagare i costi sociali maggiori del *global warming*, soprattutto nell'area del Mediterraneo. Si rende pertanto necessaria una svolta nelle dinamiche politiche, che va affrontata con una visione delle priorità nazionali, con piani di intervento e risorse per l'adattamento al

Pertanto, in ordine al carattere economico del servizio sul quale anche la Delibera sopracitata si sofferma, ne deriva che, in ambito comunale, la gestione del verde pubblico potrà essere oggetto in modo autonomo di tutte le speciali opzioni dei servizi pubblici, e cioè in pratica, la gestione diretta, l'affidamento in house o quello con gara.

clima nelle città, come d'altra parte è richiesto anche dall'Unione Europea, la quale ha stanziato molteplici risorse nell'ambito della programmazione 2014-2020. E' un'occasione da non perdere bensì da utilizzare per attuare interventi strutturali e per ripensare le stesse forme di intervento che concernono il dissesto idrogeologico. Si rileva anche l'importanza di un cambiamento radicale delle scelte urbanistiche da parte dei Comuni, per mettere in sicurezza le aree più a rischio attraverso interventi innovativi, fermando il consumo di suolo e riqualificando gli spazi urbani, le aree verdi e gli edifici per aumentare la resilienza nei confronti di pioggia e ondate di calore.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

<http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/il-clima-cambia-le-citta-presentato-oggi-roma-il-libro-cura-di-legambiente-e-iu>

## **BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA**

### **Bilancio e contabilità**

Nell'articolo intitolato "Fatturazione elettronica ed Enti locali", a cura di Marco Rossi, dottore commercialista in Genova, prof. a contratto presso l'università di Genova, pubblicato sulla rivista "Azienditalia" n. 4 del 2015, a pag. 313, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, gli Enti locali nel corso del 2015, sono chiamati ad affrontare molteplici e notevoli cambiamenti, volti ad incidere sul loro funzionamento. Di grande rilevanza si presenta la transizione al nuovo ordinamento

contabile armonizzato (di cui al D. Lgs. n. 118/2011) teso a modificare completamente le modalità di imputazione contabile delle entrate e delle spese nei diversi esercizi sulla base della competenza finanziaria potenziata. Altrettanto importanti si presentano le nuove modalità di pagamento introdotte (dalla L. n. 190/2014) attraverso il meccanismo dello *split payment*, che impone all'Ente di trattenere e versare periodicamente l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) sugli acquisti eseguiti. Inoltre poi, dal 31 marzo 2015, in

base alle disposizioni previste dalla Legge n. 89/2014, gli Enti locali dovranno ricevere le fatture dai fornitori esclusivamente in formato elettronico, per l'obbligo della introduzione della c.d. fatturazione elettronica (originariamente prevista, dalla Legge n. 244/2007 esclusivamente per le Amministrazioni Centrali).

Nel testo, l'autore si sofferma in particolare sui seguenti punti: il quadro normativo, la fattura elettronica; la trasmissione della fattura elettronica e il Sistema di Interscambio; le attività dell'amministrazione destinataria; le scelte di impostazione.

Si rammenta che, in un momento critico come quello attuale per le amministrazioni locali, l'introduzione della fatturazione elettronica, se gestita in chiave strategica e, non meramente, adempimentale, può essere

foriera di importanti benefici per le realtà coinvolte. Questo comporta l'avvio di una gestione attenta e razionale non soltanto della fase operativa di funzionamento, ma anche, della fase iniziale di impostazione ed implementazione, che deve basarsi su un'attenta ricognizione della situazione in essere e dei possibili scenari di introduzione, tenendo conto di tutte le variabili che entrano in gioco. Due comunque, sono gli aspetti che meritano di essere evidenziati: da un lato il profilo informatico, che dovrebbe essere orientato nella direzione di una progressiva integrazione con i sistemi gestionali in uso; dall'altro, invece, il profilo legato all'impatto organizzativo dell'innovazione introdotta, da gestirsi anche tramite appositi aggiornamenti alle procedure utilizzate nella gestione del ciclo passivo.

## **CONTRATTI**

### **Contratti decentrati**

Nell'articolo intitolato "Contratti decentrati, in arrivo le istruzioni della Ragioneria su recuperi e costituzione di fondi", a cura di Arturo Bianco, pubblicato dalla banca dati Segretarietlocali (13/04/2015), si sottolinea che, la costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata per il 2015 e la sanatoria dei contratti decentrati illegittimi si complica maggiormente. In merito, si attende che La Ragioneria Generale dello Stato

intervenga con una circolare in modo da porre soluzione ad alcuni nodi problematici. Si auspica che le prime indicazioni operative possano essere anticipate nei prossimi giorni nella circolare che concerne il conto annuale del personale.

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: il nodo dei recuperi; le sentenze; le modalità di recupero; le indicazioni della Ragioneria.

### **Investimenti pubblici**

Nel commento intitolato "Leasing in costruendo. Legislazione, giurisprudenza e principi contabili", a cura di Massimo Pollini, componente del Dipartimento Finanze e Personale di ANCI Lombardia – Revisore legale dei conti, pubblicato sulla rivista "Azienditalia" n. 4 del 2014, a pag. 327, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che la legislazione ha dato ampio spazio al contratto di *leasing in costruendo*, con l'obiettivo di permettere alle Pubbliche amministrazioni di attuare investimenti attraverso l'impiego di capitali privati. Si rammenta in proposito, che questo tipo di contratto rispetto alle tradizionali procedure di esecuzione dei lavori pubblici ed opere

pubbliche, offre numerosi vantaggi che vanno ben oltre l'eventuale scarto negativo in termini di interessi passivi. Tuttavia, l'intervento della Magistratura contabile ha posto un freno nell'utilizzo di questo prodotto finanziario; la tale cosa, è stata poi, ulteriormente aggravata, dai principi dettati in tema di armonizzazione contabile degli Enti territoriali che hanno posto veri ostacoli all'uso del prodotto medesimo.

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: la pregressa e vigente normativa; le interpretazioni dell'Autorità amministrativa e della Corte dei conti; il principio emanato in sede di armonizzazione contabile degli Enti

Territoriali; i vantaggi del leasing per le Pubbliche Amministrazioni.

Al fine di non accentuare la già pesante caduta degli investimenti pubblici in Italia si

richiede un chiarimento normativo nelle contraddizioni che si sono venute a verificare in questa materia.

## **DIRITTO AMMINISTRATIVO**

### **Qualità della normazione e relativi investimenti**

Nell'articolo intitolato "Brevi riflessioni in tema di qualità della normazione e investimenti", a cura di Rocco Cifarelli, dottore di ricerca in diritto pubblico e cultura dell'economia, presso l'università degli studi di Bari "Aldo Moro", si rileva che, costituisce ormai un dato evidente, condiviso anche in sede politica e scientifica il fatto che, sia l'inflazione normativa che la scadente qualità della legislazione rappresentino un freno per la crescita economica. Questa criticità affligge tutti i Paesi più industrializzati e costituisce nel contempo anche uno dei fattori più rilevanti della crisi di competitività che investe i loro sistemi economici. Le cause sono riconducibili a più fattori: da un lato, la moltiplicazione dei bisogni e dei diritti, richiede discipline specifiche e la creazione di

nuovi apparati amministrativi, dall'altro, si tratta di motivi di natura patologica che possono essere risolti perseguendo politiche adeguate per il miglioramento della qualità della regolazione. Si rende pertanto, necessario che Governo e Parlamento assumano piena consapevolezza che, la massiccia produzione legislativa e normativa di un grande Stato sociale e regionale esige regole precise e prassi conformi.

Nel testo, in particolare, si svolgono alcune riflessioni su specifiche difficoltà italiane legate alle tendenze della tecnica legislativa, nonché all'uso delle fonti del diritto.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.osservatoriosullefonti.it/>

## **DIRITTO COSTITUZIONALE**

### **La forma di Governo in Italia**

Nell'intervento intitolato "La forma di Governo in Italia tra revisione costituzionale e nuova legge elettorale", a cura di Antonio Saitta, ordinario di diritto costituzionale presso l'università degli studi di Messina, si esaminano i nodi critici del progetto di riforma costituzionale e della nuova legge elettorale attualmente all'esame del Parlamento. Ne vengono evidenziati principalmente i limiti di ciascuna delle due riforme ed i reali condizionamenti che intercorrono tra le medesime; ponendo da un lato, l'attenzione sul Senato che non pare efficacemente in grado di delineare le nuove competenze e soprattutto, di definire compiutamente se tale Camera sarà rappresentativa dei territori o delle differenti forze politiche presenti nei territori.

Nel testo, in particolare, l'attenzione viene posta sui seguenti punti: la legge elettorale e la riforma costituzionale; le critiche alla

riforma costituzionale Boschi e il sistema elettorale; il nuovo Senato e l' indefinita rappresentanza politica e territoriale; il nuovo sistema elettorale.

Si rammenta in merito che, le due riforme necessitano ancora di letture parlamentari, ove vi sarebbe quindi la possibilità di migliorarne il testo e superarne nel contempo gli eccessi che vengono segnalati, al fine di conseguire gli obiettivi che il Paese si attende in questa delicatissima fase.

A parere dell'autore il processo riformatore che sta giungendo a conclusione, potrebbe essere oggettivamente perfezionato se, oltre al miglioramento dei testi normativi ne seguisse anche la riforma dei partiti politici.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:



<http://www.rivistaaic.it/la-forma-di-governo-in-italia-tra-revisione-costituzionale-e-nuova->

<legge-elettorale.html>

## **Sull'editoriale n. 1/2015 dell'Osservatorio delle fonti sono stati pubblicati i seguenti saggi:**

*"Il disegno di riforma costituzionale Renzi-Boschi e i suoi riflessi sulle autonomie speciali fra tendenze centralistiche, clausola di maggior favore e principio dell'intesa"*; a cura di Stefania Baroncelli, prof.ssa ordinaria di diritto pubblico presso la facoltà di economia della Libera università di Bolzano;

*"La dichiarazione di incostituzionalità delle leggi di esecuzione della Carta delle Nazioni Unite e di adattamento alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012"*, a cura di Annalisa Ciampi, prof.ssa di diritto internazionale presso l'università degli studi di Verona;

*"Le assemblee parlamentari, giudici in causa propria, ma non a titolo esclusivo? I seguiti della sentenza n. 120/2014 della Corte costituzionale"*, a cura di Elena Griglio, consigliere parlamentare del Senato della Repubblica;

*"Questo matrimonio (così?) non s'ha da fare": il parere 2/13 della Corte di Giustizia sull'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, a*

cura di Nicole Lazzerini, assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione Europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Parma;

*"Dinamiche del sistema politico e formazione delle regole del diritto parlamentare: una tassonomia dei pareri delle giunte per i regolamenti"*, a cura di Francesca Poli, dott.ssa in scienze di governo del Dipartimento di Scienze politiche alla LUISS Guido Carli;

*"I differenti livelli di protezione dei diritti: un invito a ripensare i modelli"*, a cura di Roberto Romboli, professore di diritto costituzionale presso l'università di Pisa;

*"Il Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: verso un allineamento dei sistemi procedurali di tutela dei diritti umani"*, a cura di Deborah Russo, ricercatrice di diritto internazionale presso l'università di Firenze.

I testi sono reperibili al seguente indirizzo: <http://www.osservatoriosullefonti.it/>

## **IMMIGRAZIONE**

### **L'Italia viola i diritti fondamentali dei migranti**

Nel commento intitolato "L'Italia viola i diritti fondamentali dei migranti: nuove conferme da Strasburgo circa le lacune del sistema di Dublino", a cura di Deborah Russo, ricercatrice di diritto internazionale presso l'università di Firenze, si sottolinea che, la condanna del sistema italiano per coloro i quali richiedono asilo è pervenuta da breve lasso di tempo da Strasburgo. Nel giro di un mese, infatti il Nostro Paese ha ricevuto due sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo che denunciano i difetti delle procedure e delle strutture destinate a gestire il flusso migratorio, che da anni incombe sul continente europeo. Secondo le medesime

pronunce il sistema presenta difetti strutturali e risulta essere incompatibile con gli standards di protezione dei diritti fondamentali stabiliti dalla Convenzione Europea dei diritti umani.

In materia è stato adottato il nuovo Regolamento "Dublino III", la cui procedura però non risulta essere risolutiva dei diversi problemi emergenti. Infatti, le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento denotano un approccio fortemente conservativo del sistema precedente e individuano forme di intervento che si inseriscono in un contesto emergenziale,



senza apportare significativi cambiamenti alla fisiologia del sistema.

A parere dell'autrice, sarebbe auspicabile, lo sviluppo di una discussione politica che coinvolga gli Stati membri e l'Unione nella sperimentazione di nuovi meccanismi e criteri che offrano una soluzione sostenibile. La prospettiva più concreta sembra comunque essere quella di revisione del sistema di Dublino attraverso un cambiamento dei criteri che determinano lo Stato membro competente; ad esempio, utilizzando al posto

o insieme al criterio del Paese di primo ingresso, anche quello che valorizzi le intenzioni di destinazione dei migranti. L'adozione di questo criterio, infatti, oltre ad essere più rispettoso delle reali aspirazioni dei migranti, eviterebbe di alimentare il fenomeno dei movimenti clandestini tra gli Stati membri.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.osservatoriosullefonti.it/>

## **INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE**

### **Politiche di digitalizzazione**

Nell'articolo intitolato "Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica", a cura di Enrico Carloni, pubblicato sulla rivista "Giornale di diritto amministrativo" n. 2 del 2015, a pag. 148, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, una serie di interventi legislativi e provvedimenti attuativi di disposizioni di legge, come nel caso del D.P.C.M. sulle regole tecniche del documento informatico, confermano la rinnovata attenzione alla materia della digitalizzazione pubblica. Soprattutto quest'ultimo provvedimento, che fissa le regole del documento informatico e denota l'evoluzione dei caratteri e l'accelerazione della transizione verso la piena ed esclusiva dimensione digitale dei documenti amministrativi, segna un percorso innovativo dell'impianto della materia, così

come era stata definita dal CAD (Codice dell'Amministrazione digitale). I nuovi processi che ne conseguono non sono sempre facilmente comprensibili e chiari, quindi ne deriva la necessità di mettere a sistema la recente parte innovativa, disciplinando con ordine i nuovi istituti e le modalità di relazione digitale con l'amministrazione al fine di coglierne le potenzialità, le implicazioni e le criticità delle nuove politiche di digitalizzazione.

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti aspetti: le politiche di digitalizzazione; le nuove priorità della crescita digitale e della semplificazione; il piano di digitalizzazione delle amministrazioni; la piena informatizzazione dei documenti ed i nuovi principi della digitalizzazione pubblica.

### **Le equiparazioni delle posizioni economiche tra i comparti**

Nell'articolo intitolato "Le equiparazioni delle posizioni economiche tra i comparti", a cura di Arturo Bianco, si evidenzia che, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha presentato nei giorni scorsi alle organizzazioni sindacali lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente le tabelle di "equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi inerenti ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale". L'obbligo di adozione di questo decreto è sancito dagli art. 29 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e 4 del D.L. 90/2014. Tale documento è stato

illustrato alle organizzazioni sindacali nei giorni scorsi, non vi è stato un riscontro positivo, ma il parere non ha carattere vincolante. Sulla proposta DPCM, prima dell'approvazione, si deve esprimere la Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed autonomie locali. Detto Parere costituisce un elemento essenziale come passaggio procedurale.

Con questo provvedimento si facilita il percorso della mobilità tra i vari comparti del pubblico impiego: fra poco infatti, vi saranno gli spostamenti del personale in sovrannumero di una parte dei dipendenti

delle province e delle città metropolitane, in questo modo la loro nuova collocazione sarà resa più agevole. Nel contempo, è stato anche rilevato il nodo del trattamento economico accessorio del personale in mobilità, con le differenze che si determinano fra coloro i quali saranno trasferiti in base alle disposizioni regionali ed alle previsioni della L. n. 56/2014, c.d. Delrio, e coloro i quali, invece, saranno trasferiti a seguito del collocamento in sovrannumero.

### **La responsabilità amministrativa dei dirigenti**

Nell'articolo intitolato "La responsabilità amministrativa dei dirigenti", a cura di Arturo Bianco, si rileva che, la giurisprudenza della Corte dei Conti, sta dilatando, in base alle scelte legislative, i margini entro il quale matura la responsabilità amministrativa dei dirigenti. Quest'ultima si attua tramite la violazione delle disposizioni sulle assunzioni flessibili, non solamente per superamento dei tetti di spesa e per i risarcimenti cui l'ente sia stato condannato, ma anche per l'assenza di motivazioni di riferimento al mancato accertamento della presenza di ragioni di

Nel testo, l'autore, si sofferma, in particolare, sul contenuto, sull'inquadramento, sul trattamento economico accessorio e sulle altre indicazioni.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5039>

carattere eccezionale e limitato. La stessa norma matura anche per la nomina illegittima del Direttore Generale.

Nel testo, in particolare, l'autore affronta i seguenti argomenti: le assunzioni flessibili; la nomina del Direttore Generale e gli oneri ulteriori.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5040>

## **SANITA'**

### **Esami radiologici**

Nella nota di commento intitolata "Esami radiologici: la competenza esclusiva è del medico radiologo – TAR Friuli Venezia Giulia – Trieste, Sez. I, sentenza del 20 febbraio 2015, n. 93", a cura di Giuseppina Mattiello, avvocato presso Como, si sottolinea che, la sopracitata sentenza, sancisce la responsabilità medica esclusiva per il responso degli esami radiologici in capo esclusivamente ai medici specialisti radiologici.

Il caso di specie ha preso avvio dal Sindacato Nazionale dell'Area Radiologica, la Società Italiana di Radiologia Medica e alcuni dirigenti medici radiologi dipendenti di un'Azienda Ospedaliera di Pordenone che impugnavano il decreto di attuazione di due atti finalizzati a riconoscere spazi di autonomia diagnostica a soggetti diversi dai medici specialisti radiologi.

In risposta il TAR ha accolto il ricorso ma nel contempo ne ha dichiarato il difetto di legittimazione a ricorrere della Società Italiana di Radiologia Medica in quanto sprovvista di titolarità di posizione sostanziale differenziata in grado di abilitarla all'esercizio dell'azione. Tale Organo inoltre, nel contempo, ne ha evidenziato, che l'illegittimità denunciata è per lo più preordinata alla qualificazione dell'indagine radiologica come atto medico di esclusiva competenza dello specialista medico radiologo, cui va pertanto rimessa la valutazione dell'esame in pratica al fine di giustificarne l'effettuazione del medesimo e l'utilità diagnostica. Secondo la Corte, tale riserva di competenza, trova applicazione nelle disposizioni normative vigenti che pongono a carico di tale specialista la responsabilità clinica e radioprotezionistica dell'esame (art. 5, comma 2, D. Lgs. 26

maggio 2000, n. 187: "Ogni esposizione medica di cui all'articolo 1, comma 2, è effettuata sotto la responsabilità dello specialista").

## REGIONI

### **PDL n. 513 della Regione Veneto del 19 marzo 2015 "Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, alle ippovie, ed alla terapia con gli equidi, in particolare l'ippoterapia".**

Con la seguente proposta si intende riconoscere al turismo equestre un ruolo innovativo per lo sviluppo economico ed occupazionale della suddetta Regione e, nel contempo, un ruolo strategico e sociale per la crescita culturale e sociale nel pieno rispetto dell'ambiente. Detta Regione intende promuovere lo sviluppo dell'offerta turistica equestre nel Veneto e valorizzarne le eccellenze turistiche del territorio di carattere ambientale, storico, culturale e architettonico. Il mondo del cavallo da campagna è una realtà in crescita ma che purtroppo deve ancora affrontare una serie di limiti e problemi che ne frenano lo sviluppo del settore e fanno del Nostro Paese la nazione europea fanalino di coda dell'equiturismo. Quest'ultimo è da considerarsi uno strumento di sviluppo sostenibile e di valorizzazione del territorio per i seguenti motivi: - l'equi turista è più portato a rispettare l'ambiente perché sa che un ambiente degradato è un ambiente perso per sempre; - il turismo equestre favorisce la scoperta del territorio, della sua storia e della sua cultura in modo dolce e

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.altalex.com/index.php?idstr=4&idnot=70633>

rispettoso; - l'utilizzo del cavallo favorisce il recupero degli antichi mestieri; l'andar per sentieri favorisce la scoperta della gastronomia e dei prodotti tipici e contribuisce a ridurre l'abbandono di vaste aree del territorio collinare e montano ed altre cose.

Con la tale proposta si intendono affrontare in maniera organica una serie di aspetti che possono permettere un adeguato sviluppo a tutto il settore ed in particolare garantire un'adeguata transitabilità del binomio cavallo-cavaliere. Inoltre la creazione di Ippovie e/o di *green way* (vie verdi ) favorisce uno sviluppo turistico alternativo che è il motore per la nascita di una nuova economia rispettosa e compatibile con l'ambiente, come la riapertura di sentieri e di strade.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

[http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pdf/pratiche/9/pdl/PDL\\_0513/1000\\_5Ftesto\\_20presentato.pdf](http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pdf/pratiche/9/pdl/PDL_0513/1000_5Ftesto_20presentato.pdf)

### **I servizi pubblici locali e le partecipate pubbliche**

Nel commento intitolato "I servizi pubblici locali e le partecipate pubbliche nelle leggi di stabilità", a cura di Bruno Spadoni, si rileva che, negli ultimi anni, nella politica dei sopracitati servizi si è registrato un importante mutamento. Purtroppo la situazione normativa che ne è derivata si presenta da un lato, con una estesa mole di disposizioni verificatesi nel tempo in modo quasi mai coordinato e con frequenti sovrapposizioni, dall'altro, invece, con la diffusa presenza di norme superate e non esplicitamente abrogate. Se ne ravvisa,

quindi, la necessità di procedere ad una sistematizzazione delle disposizioni inerenti i servizi pubblici locali e le società partecipate pubbliche in modo da rendere le norme intelleggibili e più facilmente applicabili. Tale problema si è poi ulteriormente aggravato e reso più urgente per il crescente peso della disciplina europea, e, nel contempo, dell'intreccio tra norme generali e settoriali, dalla coesistenza di leggi nazionali e regionali con evidenti ricadute sul terreno della legittimità costituzionale. Infatti, a parere dell'autore, l'incertezza normativa che ne

consegue, ostacola i processi di cambiamento in atto, rendendone più arduo e macchinoso l'iter e, pertanto, ne scaturisce un'esigenza a breve di riorganizzare in modo ordinato e sistematico di dette materie. Quindi viene attribuita massima importanza alla delega del Governo, contenuta nel Disegno di legge A.S. n. 1577 concernente la riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche teso a predisporre specifici Testi Unici, di cui uno relativo al "Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni" (art. 14), l'altro, invece, riguardante il "Riordino della disciplina dei servizi di

interesse economico generale in ambito locale" (art. 15).

Nel testo, in particolare, l'autore focalizza l'attenzione sui seguenti punti: le politiche industriali e di liberalizzazione, con uno sguardo all'esperienza passata; la nuova impostazione; la legge di stabilità 2014; le disposizioni in materia di personale; la legge di stabilità 2015 nei servizi pubblici locali; la sistematizzazione del quadro legislativo.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=617>